

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO, ATTRAVERSO DUE DISTINTI LOTTI, DEI SERVIZI DI VISITE DI CONTROLLO *IN ITINERE ED EX POST* SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE., PER LA DURATA DI 36 MESI.

CPV 79212000-3

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VISITE DI CONTROLLO *IN ITINERE* SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. (LOTTO 1) – CIG: B5DC65CE4C

TRA

- il **FONDO FOR.TE. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario** (Codice Fiscale: 97275180582), con sede sita in Roma, via Marco e Marcelliano, n. 45/Scala B - 00147 (RM), in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, Paolo Arena (in prosieguo anche denominato più semplicemente “*Committente*” o “*Fondo*”);

E

- la [REDACTED] (Codice Fiscale: [REDACTED] - P.IVA: [REDACTED]), con sede legale sita in, via/piazza [REDACTED] - [REDACTED] (_____) e sede operativa sita in, via/piazza [REDACTED] - [REDACTED] (_____), in persona del [REDACTED] e Legale Rappresentante protempore, **[**qualifica**]** [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nato a [REDACTED] (_____), il [REDACTED], e residente in via/piazza [REDACTED] - [REDACTED] (_____) (di seguito, anche denominata anche “*Affidataria*”);

di seguito, denominati congiuntamente le “*Parti*” e singolarmente la “*Parte*”;

PER

l'affidamento dei “servizi di visite di controllo *in itinere* sui Piani formativi finanziati dal Fondo For.Te.” (di seguito, per brevità “*Servizi*” o anche “*Servizio*”).

PREMESSO CHE

- i Fondi Interprofessionali, come indicato nella Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018, sono tenuti, in adesione ai principi di terzietà e qualità del controllo, a dotarsi di un sistema di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo che “*dovrà definire dettagliatamente le procedure di verifica e controllo sulle*

spese sostenute per le attività di gestione, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei Piani formativi e per i Piani formativi finanziati, da estendere anche ai soggetti attuatori degli interventi formativi”;

- i Fondi, pertanto, sono tenuti a dotarsi di procedure utili alle verifiche amministrativo-contabili finali (verifiche *ex post*) tese al controllo delle spese sostenute dai soggetti attuatori ai fini della loro ammissibilità al finanziamento e stabiliscono, inoltre, modalità e tempistiche per svolgere visite *in itinere*, finalizzate a controllare lo stato di realizzazione dell’azione formativa ed il suo regolare svolgimento;
- il “*Regolamento*” di For.Te., approvato con Decreto ANPAL n. 184 del 4 luglio 2022, stabilisce che il Fondo “[...] monitora costantemente l’effettivo svolgimento della formazione effettuata, in applicazione di quanto previsto dal Vademecum operativo. Per quanto riguarda le visite ispettive *in itinere* ed *ex post*, effettuate sul 100% dei Piani finanziati, il personale del Fondo è supportato da aziende specializzate selezionate attraverso specifiche procedure ad evidenza pubblica”;
- nel “*Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo For.Te.*”, adottato dal Fondo ai sensi della predetta Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018 e approvato con Decreto 183 del 12 giugno 2024 e ss.mm.ii., è descritto il sistema di controllo dei finanziamenti accordati dal Fondo che include l’esecuzione di visite ispettive *in itinere* ed *ex post*, riferite ai Piani formativi approvati dal Consiglio di Amministrazione di For.Te. (di seguito anche solo “CdA”) a valere sugli Avvisi emanati e svolti da Operatori economici esterni, selezionati sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. (di seguito solo il “Codice”);
- il Fondo ha la necessità, per il regolare svolgimento delle attività di visite di controllo *in itinere* ed *ex post* sui Piani formativi finanziati, di individuare n. 2 (due) distinti Operatori economici a cui affidare separatamente i richiamati Servizi;
- per le descritte motivazioni, tenuto conto della deliberazione del CdA del 26 febbraio 2025, con Determinazione presidenziale (Prot. n. D25/1979 del febbraio 2025) il Fondo ha autorizzato l’avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria suddivisa in n. 2 (due) Lotti prestazionali (Lotto 1 relativo alle visite *in itinere* e Lotto 2 relativo alle visite *ex post*), ai sensi degli artt. 71 e 58 del Codice, con applicazione del criterio dell’*offerta economicamente più vantaggiosa* individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2, lett. b) del medesimo Codice, per l’affidamento dei servizi di visite di controllo *in itinere* ed *ex post* sui Piani formativi finanziati dal Fondo For.Te., per la durata di 36 (trentasei) mesi;
- il Fondo per il Lotto 1, relativo alle visite *in itinere*, ha fissato un importo a base di gara pari ad € **1.080.000,00 (un milione ottantamila/00)** al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge, avendo stimato per il periodo di 36 (trentasei) mesi un numero di visite pari a **2.400 (duemilaquattrocento)** ed un corrispettivo massimo da riconoscere per ciascuna visita *in itinere* di € **450,00 (quattrocentocinquanta/00)** al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge, altresì comprensivo di spese di trasporto, vitto ed alloggio;
- il valore globale stimato dell’appalto per il Lotto 1 è pari ad € **1.296.000,00 (un milione duecentonovantaseimila/00)** al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 14 del Codice, ed è comprensivo del valore posto a base di gara sopra indicato e delle seguenti opzioni, contenute anche nelle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice:

- i. facoltà di ricorrere all'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, ossia per un importo pari a € **216.000,00 (duecentosedicimila/00)** al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge;
 - ii. facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice per ulteriori 12 (dodici) mesi o comunque fino ad esaurimento, nell'ambito del periodo di proroga previsto, del valore del Contratto associato al numero di visite previste per il Lotto 1, eventualmente incrementato in caso di esercizio dell'opzione di cui al punto i. La proroga è per un importo stimato ulteriore pari a **€ 0,00 (zero/00)**, operando la stessa nei limiti del valore del Contratto, eventualmente rideterminato in caso di esercizio dell'opzione di aumento del quinto.
- è stato richiesto prima della pubblicazione del Bando di Gara, attraverso la Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici (PCP) interoperabile con la Piattaforma di approvvigionamento digitale “TRASPERE” adottata dal Fondo, il **Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B5DC65CE4C per il Lotto 1**, per il valore globale dell'appalto, pari ad **€ 1.296.000,00 (unmilioneduecentonovantaseimila/00)** al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge;
 - nel corso delle sedute di gara del [*****], [*****] e [*****] [*****] 2025 e delle sedute riservate del [*****], [*****] e [*****] [*****] 2025, come emerge dai rispettivi Verbali di gara (Prot. n. D25/[*****], Prot. n. D25/[*****], [*****]), è risultato che la società [*****] (di seguito anche “Affidataria) ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa per il Lotto 1, valutata in base agli elementi tecnici ed economici indicati nel Disciplinare di gara;
 - il R.U.P. ha formulato in data [*****] [*****] 2025, sulla base degli esiti delle sedute di gara sopra richiamate, la Proposta di aggiudicazione per il Lotto 1 (Prot. n. D25/[*****]);
 - con delibera del [*****] [*****] 2025 e connessa Determinazione presidenziale del [*****] 2025 (Prot. n. D25/[*****]), il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha approvato la Proposta di aggiudicazione formulata per il Lotto 1 (Prot. n. D25/[*****]), subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito delle prescritte verifiche relative al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;
 - sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (Arts. da 94 a 98 e 100 del Codice) richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, mediante la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall'ANAC, previa autorizzazione rilasciata dall’Affidataria;
 - ai fini della comprova dei requisiti, l'informativa antimafia per l’Affidataria è stata richiesta tramite il portale telematico “Banca Dati Nazionale unica Antimafia” (BDNA) in data [*****] [*****] [*****] (Prot. N. [*****]) ed è stata acquisita dal Fondo in data [*****] [*****] 2025;
 - a seguito delle verifiche effettuate tramite FVOE e BDNA, essendo risultato soddisfatto il possesso dei requisiti prescritti, l’aggiudicazione del Lotto 1 è divenuta efficace in data [*****] [*****] 2025;
 - ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, a seguito delle verifiche effettuate tramite FVOE e BDNA, essendo risultato soddisfatto il possesso dei requisiti prescritti, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha reso efficace l’aggiudicazione in favore della società [*****], con Determinazione presidenziale del [*****] [*****] 2025;
 - l’Affidataria, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a corrispondere direttamente tutti gli oneri fiscali connessi o derivanti dallo stesso, quali imposte, tasse, compresa quella di registro, dandone tempestiva informativa al Fondo.

Tutto ciò premesso, che deve considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Norme regolatrici del Contratto

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 Il rapporto tra le Parti è regolato, oltre che dal presente Contratto e dalle norme e documenti ivi allegati e/o richiamati, dai seguenti documenti:
 - il Bando di gara (**All. 1**);
 - il Disciplinare di gare (**All. 2**);
 - il Capitolato tecnico - Lotto 1 (**All. 3**);
 - l'Offerta tecnica presentata dall'Affidataria (**All. 4**);
 - l'Offerta economica presentata dall'Affidataria (**All. 5**);
 - le dichiarazioni rese dall'Affidataria anche sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" (**All. 6**);
 - il Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 adottati dal Fondo (disponibili nella sezione Conosci For.Te. del sito internet www.fondoforte.it);
 - la *Privacy Policy* del Fondo e la "*Informativa privacy - Fornitori di beni, servizi e lavori*" (disponibili nella sezione "*Privacy Policy*" del sito *internet* www.fondoforte.it);
 - le norme e gli atti richiamati nei documenti sopra menzionati (di seguito collettivamente denominati la "**Documentazione di Gara**");
 - le ulteriori istruzioni operative e le disposizioni impartite dal Fondo nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.
- 1.3 In ogni caso, nell'esecuzione del Contratto l'Affidataria deve fare riferimento anche alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente e in particolare:
 - ai documenti informativi od orientativi, direttive, istruzioni e gli altri atti - comunque denominati - adottati o adottandi, con riferimento alle attività e adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia;
 - al D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
 - ai provvedimenti attuativi previsti dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., adottati dall'ANAC;
 - al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - alle norme applicabili del Codice Civile.
- 1.4 I termini indicati con lettera maiuscola e non definiti nel presente Contratto, avranno il medesimo significato attribuitogli nella Documentazione di Gara.

1.5 In caso di difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella Documentazione di Gara, ed in particolare nel “Capitolato tecnico – Lotto 1” (**All. 3**), e quanto dichiarato nell’Offerta tecnica, preverrà quanto contenuto nella richiamata Documentazione, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta tecnica contenga, a giudizio del Fondo, previsioni migliorative.

1.6 L’interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del “Capitolato tecnico – Lotto 1”, avvengono tenendo conto delle finalità del presente Contratto e dei risultati prospettati dal Committente. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le disposizioni di cui agli Artt. dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fondo, come sopra rappresentato, ai sensi dell’Art. 1655 C.c. conferisce all’Affidataria “[*****]”, come sopra rappresentata e che accetta senza alcuna riserva, l’esecuzione in regime di appalto dei servizi di visite di controllo *in itinere* sui Piani formativi finanziati dal Fondo per un numero massimo di visite *in itinere* pari a **2.400 (duemilaquattrocento)**.

In particolare, l’Affidataria dovrà provvedere a:

- verificare attraverso le visite *in itinere*, presso il luogo di effettivo svolgimento delle attività didattiche, anche virtuale, la regolare e corretta attuazione e gestione delle attività e degli interventi formativi previsti, così come finanziati ed autorizzati dal Fondo;
- garantire, attraverso gli Ispettori, la piena copertura del territorio nazionale, la continuità del servizio nell’arco dell’intera durata del presente Contratto e la capacità di far fronte ad un volume di attività concentrato in alcuni periodi temporali;
- assicurare la possibilità di impiego di tutte le risorse professionali offerte, anche in contemporanea nella stessa giornata, tutte le volte in cui ciò si dovesse rendere necessario secondo la programmazione prevista dai calendari.
- assicurare uniformità di trattamento e coerenza metodologica e realizzativa nelle attività di verifica ispettiva svolte.

Una puntuale descrizione relativa alle attività oggetto del Servizio è riportata nel Capitolato tecnico (**All. 3**) e si intende qui integralmente trascritto.

2.2 L’Affidataria si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire tutte le attività inerenti al Servizio come sintetizzate nel Bando di gara (**All. 1**) e nel Disciplinare di gara (**All. 2**), e dettagliatamente descritte nel “Capitolato tecnico – Lotto 1” (**All. 3**), con particolare riferimento a tutte le specificazioni e migliorie contenute nell’Offerta tecnica (**All. 4**) e considerati i dettagli di costo di cui all’Offerta economica (**All. 5**) presentati in sede di gara, nonché in relazione a quanto definito dalla Pianificazione esecutiva e dalle istruzioni Operative, secondo le modalità previste al successivo Art. 3.

2.3 Resta inteso tra le Parti che il Fondo, ai fini della la corretta esecuzione del Servizio, si impegna a fornire tutta la documentazione ed informazioni di cui l’Affidataria abbia bisogno per garantire il corretto svolgimento delle attività oggetto del Servizio.

Art. 3 - Modalità di erogazione dei servizi e referenti del Contratto

3.1 L’Affidataria si obbliga, irrevocabilmente, a fare uso della massima diligenza e professionalità nell’esecuzione del Servizio e ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le attività inerenti allo stesso, come

indicate al precedente Art. 2 e dettagliatamente descritte nel “Capitolato tecnico – Lotto 1” (**All. 3**), secondo le specifiche formulate in Offerta tecnica (**All. 4**).

3.2 In ordine all'avvio dell'esecuzione del Servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche solo il “D.E.C.”) convoca una riunione di *kick off* entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, al fine di concordare con l'Affidataria la Pianificazione esecutiva delle attività anche in termini di istruzioni operative, strumenti in uso e tempistiche di svolgimento delle attività connesse a ciascuna visita *in itinere* ed alla relativa verbalizzazione. Tali modalità includono l'utilizzo di una Piattaforma con accesso profilato, resa disponibile dal Fondo, attraverso la quale dovranno essere programmate in autonomia dall'Affidataria le visite *in itinere*, sulla base delle informazioni rese disponibili dagli utenti in relazione alle giornate formative calendarizzate (ovvero data, ora, sede, elenco dei discenti, docenti, *tutor*, etc.). In sede di Pianificazione esecutiva delle attività, le Parti concordano un orientativo programma di riunioni periodiche con l'obiettivo di affrontare le eventuali problematiche emerse nell'esecuzione del Servizio e nell'uso della Piattaforma e per condividere eventuali aggiornamenti sulle attività svolte e sulle modalità operative da adottare.

3.3 L'Affidataria si obbliga a rispettare la Pianificazione esecutiva e le Istruzioni Operative, congiuntamente definite nella prima riunione di *kick off*, in rispondenza alle esigenze complessivamente rappresentate dal Fondo. Il Verbale di riunione ed i relativi allegati costituiscono, una volta sottoscritti per approvazione dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Referente dell'Affidataria (come indicati ai successivi paragrafi 3.11 e 3.12), parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

3.4 L'Affidataria si impegna, inoltre, a rispettare le eventuali modifiche alle Istruzioni Operative dettate dal D.E.C. e formalizzate, previa condivisione con il Referente dell'Affidataria, via e-mail o PEC e/o nel corso dell'esecuzione dei Servizi.

3.5 Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l'Affidataria è tenuta a:

- garantire e mantenere una costante e continua interazione con il D.E.C. e con l'Area Ispettorato;
- a rispondere alle richieste di assistenza del Fondo afferenti all'oggetto del Servizio.

3.6 L'Affidataria, al termine di ciascuna visita, è tenuta alla redazione in duplice copia su propria carta intestata di apposito Verbale ad attestazione dell'esecuzione della stessa, secondo il *format* reso disponibile dal Fondo e concordato in sede di riunione di *kick off*. Tempistiche e modalità di redazione del Verbale al termine di ciascuna visita, differenziate a seconda delle modalità di erogazione della formazione prevista dal Piano (in presenza, FaD sincrona, FaD asincrona e modalità mista), sono definite al Par. 1.4 del “Capitolato tecnico – Lotto 1” (**All. 3**). Per le ulteriori specifiche e istruzioni operative l'Affidataria deve tener conto delle indicazioni condivise con il Fondo in sede di pianificazione esecutiva. In tutti i casi il Verbale di visita deve essere trasmesso obbligatoriamente tramite la Piattaforma messa a disposizione dal Fondo.

3.7 Nel caso di eventuali controdeduzioni o ricorsi avanzati dal titolare del finanziamento sugli esiti della visita, l'Affidataria sarà chiamata dal Fondo a fornire, entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla richiesta, gli elementi utili al riesame degli esiti.

3.8 L'Affidataria è tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, un “*Report annuale di monitoraggio*” dell'attività espletata durante l'anno solare precedente sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, secondo il *format* predisposto dal Fondo e le ulteriori indicazioni fornite nel “Capitolato tecnico – Lotto 1”.

3.9 In caso di violazione degli obblighi e degli impegni come sopra indicati, troveranno applicazione le penali di cui al successivo Art. 10 e, laddove ne ricorrano le condizioni, il Fondo potrà risolvere il presente Contratto,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

3.11 Ai fini del presente Contratto l'Affidataria designa, sin da ora, nei confronti del Fondo il [REDACTED] (cell. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]), in qualità di Responsabile del servizio e [REDACTED] (cell. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]), in qualità di Referente del servizio.

3.12 Il Referente del Fondo è il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), Dott.ssa Annalisa Giarnetti - Responsabile dell'Area Ispettorato (e-mail: a.giarnetti@fondoforte.it), preso atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 4 – Personale

4.1 L'Affidataria deve mettere a disposizione del Fondo, per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento a perfetta regola d'arte dei Servizi con le previste competenze tecniche e professionali come descritte nell'Offerta tecnica (**All. 4**).

4.2 L'Affidataria deve garantire, attraverso gli Ispettori, la piena copertura del territorio nazionale, la continuità del servizio nell'arco dell'intera durata del Contratto e la capacità di far fronte ad un volume di attività concentrato in alcuni periodi, anche mediante l'impiego in contemporanea, nella stessa giornata, di tutte le risorse professionali offerte, tutte le volte in cui ciò si dovesse rendere necessario secondo la programmazione prevista dai calendari.

4.3 L'Affidataria si obbliga ad eseguire il Servizio impiegando il Gruppo di Lavoro come descritto nell'Offerta tecnica (**All. 4**) nella quale è riportato l'elenco nominativo dei componenti del Gruppo medesimo e che presenta, per ciascun componente, in allegato, il relativo *curriculum vitae*, ad attestazione dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara (**All. 2**).

4.4 L'Affidataria è tenuta, in caso di sostituzione o di integrazione del personale indicato per il Gruppo di Lavoro, a comunicarne preventivamente, a mezzo mail/PEC al Fondo, i nominativi dei nuovi componenti, a trasmettere i rispettivi *curricula* corredati di copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità nonché a fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie richieste dal Committente.

4.5 Le sostituzioni nell'ambito del Gruppo di Lavoro sono consentite solo se effettuate con risorse di pari o superiore competenza tecnica-professionale, determinata in base al numero di anni di esperienza ed alla qualifica (es. "Junior" o "Senior") nel rispetto, peraltro, dei requisiti minimi previsti dal Disciplinare di gara (**All. 2**). Ciascuna sostituzione deve essere approvata dal D.E.C. entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo *curriculum vitae*, mediante apposita comunicazione a mezzo mail/PEC all'Affidataria.

4.6 L'attesa dell'approvazione non esonera l'Affidataria dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del Gruppo di Lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei Servizi, salvo espressa autorizzazione del Fondo.

4.7 Qualora il Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale ne darà comunicazione a mezzo mail/PEC all'Affidataria, la quale si impegna a formulare una nuova proposta entro il temine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione.

4.8 L'Affidataria si impegna a sostituire, su richiesta motivata del Fondo, i soggetti afferenti al Gruppo di Lavoro che abbiano costituito motivo di dogliana da parte del Fondo.

Art. 5 – Durata del Contratto

5.1 Il presente Contratto ha durata di **36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.**

5.2 Il Fondo si riserva la facoltà di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi o comunque fino ad esaurimento, nell'ambito del periodo di proroga previsto, del valore del Contratto associato al numero di visite previste per il Lotto 1, eventualmente incrementato in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. L'esercizio della facoltà di proroga è comunicato all'Affidataria almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del Contratto e alla stessa si applicano gli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto.

5.3 Resta inteso tra le Parti, inoltre, che tutte le visite *in itinere* calendarizzate entro il termine di scadenza del Contratto, ovvero entro il più ampio termine a seguito di proroga contrattuale, dovranno essere eseguite dall'Affidataria, qualora sussista capienza in termini di numero di visite contrattualizzate e non ancora completate.

5.4 Qualora circostanze speciali ed imprevedibili impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Fondo si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 121 del Codice.

5.5 Alla scadenza del rapporto contrattuale, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Fondo. In nessun modo il presente Contratto, perciò, si rinnoverà automaticamente e tacitamente.

Art. 6 – Corrispettivo del Contratto

6.1 Il corrispettivo dovuto a favore dell'Affidataria per ogni visita realizzata, purché correttamente eseguita, è pari ad € [*****],[*****] ([*****]/00), al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge.

6.2 Il corrispettivo massimo erogabile in forza del presente Contratto risulterà determinato sulla base del numero di visite effettivamente ordinate ed eseguite dall'Affidataria, tenuto conto che è stimato un numero di visite massimo pari a **2.400 (duemilaquattrocento)**. L'importo massimo contrattuale, per la durata di 36 (trentasei) mesi sarà, quindi, pari ad € [*****],[*****] ([*****]/[*****]), al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge.

6.3 I costi per la sicurezza da rischi per interferenza, di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, sono valutati pari ad **€ 0,00 (zero/00)**, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale che saranno svolti dall'Affidataria sull'intero territorio nazionale presso sedi esterne al Fondo e che non comportano, di conseguenza, interferenze.

6.4 Il Committente nel corso dell'esecuzione del Contratto si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche contrattuali dettagliate al successivo Art. 11 e di seguito indicate unitamente ai relativi importi:

- i. facoltà di ricorrere all'opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, ossia per un importo pari ad € [*****],[*****] ([*****]/[*****]), al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge;
- iii. facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice per ulteriori 12 (dodici) mesi o comunque fino ad esaurimento, nell'ambito del periodo di proroga disposto, del valore del

Contratto associato al numero di visite previste per il Lotto 1, eventualmente incrementato in caso di esercizio dell'opzione di cui al punto i. La proroga è per un importo stimato ulteriore pari a € **0,00 (zero/00)**, operando la stessa nei limiti del valore del Contratto, eventualmente rideterminato in caso di esercizio dell'opzione di aumento del quinto.

6.5 In considerazione del possibile esercizio delle opzioni di modifica contrattuale come descritte al precedente Art. 6.4, si precisa che il valore globale del Contratto è pari ad € [*****],[****] ([****]/[****]), al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge.

6.6 Gli indicati importi sono fissi ed invariabili e, come tali, si intendono comprensivi di ogni onere e/o spesa occorrente per l'esecuzione del Servizio a regola d'arte.

Art. 7 – Revisione dei prezzi

7.1 A partire dalla data di stipula del presente Contratto, alla scadenza di ciascun trimestre (di seguito “Periodo di rilevazione”), i prezzi per visita ispettiva (di seguito “Prezzo oggetto di Rilevazione”) saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 60 del Codice, in base all’indice «*Prezzi alla Produzione dei Servizi*» relativo a «*Attività legali, contabilità, consulenza gestionale*» (ATECO 691_692-702), pubblicato trimestralmente da ISTAT (di seguito “Indice di riferimento”).

7.2 In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell’indice disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione e il valore relativo al trimestre in cui ricade la data di stipula del Contratto. Qualora la variazione percentuale in aumento dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti all’Affidataria saranno aggiornati, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’ 80% dell’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

7.3 Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell’art. 60 del Codice sono attivate automaticamente dal Fondo, anche in assenza di istanza di parte al verificarsi della variazione percentuale in aumento di cui all’Art. 7.2.

7.4 Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto al precedente Art. 7.2 il Fondo, con propria Determinazione, provvederà all’aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione - in caso di aumento degli stessi - limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di rilevazione.

7.5 Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziate dal Fondo, ai sensi dell’art. 60, comma 5 del Codice, il Fondo stesso avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo Art. 22 oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

7.6 In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Art. 8 – Fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari

8.1 I Servizi erogati saranno fatturati dall’Affidataria su base trimestrale.

8.2 Le fatture dovranno:

- essere intestate a “Fondo For.Te.” (C.F.: 97275180582);

- essere contrassegnate con l'oggetto del presente Contratto e con l'indicazione del CIG relativo al Lotto di aggiudicazione: CIG Lotto 1 n. B5DC65CE4C;
- riportare la dicitura: "credito incedibile";
- riportare il codice destinatario **M5UXCR1**;
- essere inviate in copia di cortesia in formato .pdf all'indirizzo e-mail: amministrazione@fondoforte.it;
- essere corredate da un riepilogo analitico delle attività/servizi svolti nel trimestre di riferimento, con l'indicazione puntuale delle visite effettuate.

8.3 I pagamenti saranno effettuati a favore dell'Affidataria con bonifico bancario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa Dichiarazione di regolare esecuzione dei Servizi da parte del D.E.C. ed a fronte di DURC regolare in corso di validità.

Il bonifico, previo accertamento del D.E.C. sulle prestazioni svolte, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010.

8.4 L'Affidataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010. A tal fine, infatti, dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, su cui saranno effettuate le transazioni finanziarie inerenti al presente Contratto ed i soggetti delegati ad operare sullo stesso sono quelli indicati nella dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (**All. 6**).

8.5 L'Affidataria si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 secondo periodo della Legge n. 136/2010, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i con i Subappaltatori e con i Subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Parimenti l'Affidataria garantisce che nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e con i Subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

8.6 Sulla base della dichiarazione di cui all'All. 6, l'Affidataria si impegna a rendere note eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Fondo, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

8.7 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

8.8 [*da prevedere in caso di subappalto o sub-contratto*] Per le prestazioni rese in subappalto e per i titolari di sub-contratti, il Fondo provvederà ad effettuare il relativo pagamento all'Affidataria, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11 del Codice. Nel caso di pagamenti effettuati all'Affidataria, quest'ultima dovrà trasmettere al Fondo, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatori.

8.8 [*da prevedere in caso di aggiudicazione ad un R.T.I.*] Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fondo, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La Mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria, apposito prospetto riepilogativo

delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

8.9 Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Fondo procederà ad acquisire, anche per il Subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il Fondo, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulti un inadempimento a carico del beneficiario, il Fondo applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dal Fondo, non produrrà alcun interesse.

8.10 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Verifiche e penali

9.1 Il Fondo si impegna a verificare puntualmente, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la corretta esecuzione delle attività e, in generale, dei Servizi oggetto del presente Contratto, nonché di ogni ulteriore adempimento ad essi connesso.

9.2 Fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso di ritardo e/o inadempienza totale o parziale da parte dell'Affidataria nell'esecuzione dei Servizi, il Fondo avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:

Voce di inadempimento	Valore
Visita non effettuata.	€ 200,00 per ogni Piano finanziato per cui non è stata effettuata almeno una visita secondo le modalità stabilite dal Fondo durante l'attività formativa.
Ritardo nella trasmissione al Fondo del Verbale di visita, nel rispetto alle indicazioni di cui alle Istruzioni operative concordate tra le Parti.	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.
Mancata comunicazione di visita negativa entro le 24 ore.	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.
Mancato caricamento del Verbale di visita nella Piattaforma informatica (ipotesi di visita effettuata ma verbale inoltrato extrapiattaforma).	Visita non pagata.
Mancato rilievo delle non conformità nel Verbale di verifica, rilevate successivamente dagli uffici del Fondo.	Visita non pagata ed € 1.000,00 (mille/00).

Mancato riscontro o ritardo alle richieste di integrazioni/approfondimenti su verbali poco chiari entro le 48 ore successive dalla richiesta.	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.
Mancato riscontro entro 5 giorni lavorativi alle richieste del Fondo relativamente ad eventuali controdeduzioni avanzate dal Soggetto Presentatore.	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.
Mancata trasmissione al Fondo del <i>report</i> di monitoraggio annuale.	€ 500,00 (cinquecento/00).

9.3 Fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 10.2, in ogni altro caso di esecuzione delle attività oggetto del servizio in difformità a quanto contrattualmente pattuito e/o ai livelli di servizio indicati nel “Capitolato tecnico – Lotto 1”, nell’Offerta tecnica, nella Pianificazione esecutiva e/o alle prescrizioni ricevute dal Fondo, durante l’esecuzione del presente Contratto, e/o rispetto alle disposizioni, comunque, applicabili in materia, anche se sopraggiunte alla data della stipula del presente Contratto, sarà applicata una penale pari ad **€ 100,00 (cento/00) per ogni singola violazione accertata**, nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Pianificazione esecutiva, cui si rimanda integralmente.

9.4 La riscossione delle penali sarà operata trattenendo i relativi importi cumulati sulla successiva fattura emessa, il cui importo dovrà essere dunque determinato al netto delle penali applicate. Qualora non fosse sufficiente tale importo, si procederà sugli importi della fattura successiva, fino alla escussione della polizza fideiussoria.

9.5 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto all’Affidataria. L’Affidataria deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, a insindacabile giudizio del Fondo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’Affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

9.6 Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale del Contratto. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Affidataria raggiunga una somma pari o superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, oltre a pretendere il risarcimento del maggior danno.

9.7 In aggiunta a quanto sopra, qualora all’Affidataria vengano applicate n. 3 (tre) penali nell’arco temporale di 2 (due) mesi, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.8 Ferma restando l’applicazione delle penali, il Fondo si riserva di richiedere il maggior danno, nonché la risoluzione del Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento, sulla base di quanto disposto dagli Artt. 1453 e ss. del Codice Civile e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 122 del Codice.

9.9 L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Affidataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere in capo al Fondo il diritto di applicare le penali. Trova applicazione al riguardo di cui all’art. 122, comma 4 del Codice.

Art. 10 - Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia

10.1 Nel corso dello svolgimento del presente Contratto, il Fondo si riserva la facoltà di apportare modifiche in considerazione di quanto consentito dall'art. 120 del Codice, ivi comprese le ipotesi espressamente previste da Bando di gara e Disciplinare di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo. In particolare:

- in applicazione delle facoltà attribuite alla Stazione Appaltante, ex art. 120, comma 9 del Codice, il Fondo potrà richiedere all'Affidataria, qualora si rendesse necessario, di effettuare ulteriori visite fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto. Tali visite dovranno essere svolte alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste da Contratto;
- in applicazione delle facoltà attribuite alla Stazione Appaltante, ex art. 120, comma 10 del Codice, il Fondo potrà ricorrere ad una proroga del Contratto per ulteriori massimi 12 (dodici) mesi, tenuto conto dei dettagli di cui al precedente Art. 5.2. I servizi di cui al periodo di proroga dovranno essere eseguiti dall'Affidataria agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto.

10.2 Resta inteso che l'Affidataria non potrà apportare ai Servizi variazioni e/o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente proposte al Committente e dallo stesso esplicitamente autorizzate per iscritto.

10.3 Nel corso dello svolgimento dei Servizi, il Committente si riserva altresì la facoltà, nel suo esclusivo interesse, di richiedere all'Affidataria l'esecuzione di ulteriori specificazioni e/o modificazioni non sostanziali delle attività, che lo stesso riterrà opportune, a sua discrezione, ai fini della buona riuscita e della funzionalità delle attività inerenti ai Servizi.

Art. 11 - Obblighi e garanzie dell'Affidataria

11.1 L'Affidataria dichiara di possedere le capacità, l'esperienza, l'organizzazione, le attrezzature e le risorse, anche finanziarie, per erogare i Servizi in favore del Fondo e che le condizioni economiche pattuite, ai sensi del presente Contratto, costituiscono corrispettivo idoneo e remunerativo per lo svolgimento degli stessi.

11.2 L'Affidataria si impegna ad osservare nell'esecuzione del Servizio i termini, le condizioni e le modalità stabiliti nel presente Contratto e, per quanto non espressamente previsto, nei documenti allo stesso allegati ed indicati al precedente Art. 1.2.

11.3 L'Affidataria si impegna e si obbliga a mantenere, per l'intera durata del presente Contratto, i requisiti soggettivi che hanno determinato l'affidamento dei Servizi.

11.4 L'Affidataria dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, dei permessi, titoli e licenze necessari per lo svolgimento dei Servizi.

11.5 Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, per qualsiasi ragione, l'Affidataria:

- sia soggetta ad una pronuncia di revoca e/o di annullamento di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi in suo possesso o qualora questi decadano per qualsivoglia ragione o, più in generale, sia sprovvista di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi;
e/o
 - non proceda al rinnovo di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi, titoli in suo possesso o, in generale, di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi,

dovrà provvedere a darne avviso immediato e per iscritto al Fondo, il quale potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

11.6 L'Affidataria si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

11.7 L'Affidataria si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel "Capitolato tecnico – Lotto 1" nonché nel Disciplinare di Gara anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.

11.8 L'Affidataria si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire al Fondo lo svolgimento delle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto.

11.9 L'Affidataria si impegna a mantenere indenne il Fondo in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi di cui al presente Contratto, o dai risultati conseguenti.

Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

12.1 L'Affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'Affidataria si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

12.2 L'Affidataria si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali il/i contratto/i collettivo/i di lavoro applicabile/i come indicato/i in Offerta, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

12.3 L'Affidataria si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente Contratto.

12.4 Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidataria anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

12.5 L'Affidataria si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

12.6 [da prevedere in caso di subappalto] Il Subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 119, comma 12 - secondo periodo, del Codice. Altresì, l'Affidataria corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai Subappaltatori senza alcun ribasso; nel merito la Stazione Appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidataria è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12.7 Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 - primo periodo, del Codice, nel caso di inadempienza contributiva, risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), relativo al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto (compreso il Subappaltatore o il titolare di subappalti), il Fondo si riserva di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.

12.8 Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 – secondo periodo, del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore o il titolare di subappalti), il Responsabile Unico del Progetto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidataria, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine ed ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Fondo si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidataria del Contratto ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente qualora sia previsto il pagamento diretto.

Art. 13 – Privacy, trattamento dati personali e riservatezza

13.1 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

13.2 L'Affidataria con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di aver letto e compreso la "*Informativa Privacy – Fornitori di beni, servizi e lavori*" disponibile sul sito istituzionale del Fondo nella sezione "*Privacy Policy*".

13.3 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

13.4 Per la prestazione dei Servizi, l'Affidataria tratterà dati personali dei quali il Fondo è Titolare. Quest'ultimo provvederà a nominare l'Affidataria "Responsabile esterno del trattamento" prima dell'avvio delle attività con Atto di nomina che, sottoscritto, costituirà parte integrante del presente Contratto. Le Parti si impegnano ad osservare, nel diverso ruolo di Titolare e di Responsabile del trattamento dei dati personali, le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le ulteriori disposizioni nazionali e le Linee Guida del Garante.

13.5 L'Affidataria, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in considerazione del ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi di detta normativa nazionale e del GDPR in materia, dichiara espressamente di essere in grado di assicurare nel corso dell'esecuzione dei servizi e nelle diverse fasi di espletamento, idonee ed adeguate misure organizzative finalizzate al pieno rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di *privacy*. L'Affidataria, altresì:

- assume l'obbligo di comunicare al Fondo, preventivamente all'esecuzione di ciascuna visita, i nominativi dei propri dipendenti/consulenti coinvolti nell'erogazione dei Servizi;

- assume l'obbligo di assicurarsi che l'Ispettore incaricato della verifica esibisca il documento di riconoscimento e tesserino rilasciato, nonché la lettera di incarico del Fondo rilasciandone copia al soggetto che riceve la visita;
- assume l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento dei Servizi, anche tramite soggetti terzi;
- assicura, per tutte le fasi dell'espletamento del Servizio, un trattamento di detti dati personali (comunque acquisiti, trattati, archiviati) in modo legittimo e coerente con le disposizioni normative, tecniche e regolamentari in materia comunitarie e nazionali;
- assume l'obbligo di non divulgare, di non riprodurli e/o comunicarli a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dal Fondo e di non farne oggetto di sfruttamento.

13.6 L'Affidataria si impegna, altresì, a garantire i medesimi obblighi ed impegni da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei Subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In tal senso si assume ogni responsabilità che dovesse scaturire o derivare dall'operato di questi ed a mantenere totalmente indenne il Fondo da eventuali sanzioni, richieste e/o azioni che dovessero scaturire da un trattamento illecito o non conforme dei dati o in violazione della riservatezza.

13.7 La durata dell'obbligo di riservatezza decorre dalla data di sottoscrizione del presente Contratto fino a 5 (cinque) anni successivi alla scadenza dello stesso. Alla scadenza del presente Contratto e/o in caso di risoluzione dello stesso, l'Affidataria si impegna a riconsegnare al Committente gli originali e tutte le copie dei documenti eventualmente acquisiti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate così come saranno specificate nell'Atto di nomina a Responsabile del Trattamento. L'Affidataria si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

13.8 È facoltà del Fondo verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza e dei vincoli assunti dall'Affidataria con il presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del Contratto da parte del Committente.

Art. 14 – Codice Etico e normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001

14.1 Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Affidataria si impegna e si obbliga a svolgere il Servizio nel pieno rispetto della normativa anticorruzione, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, "Modello 231") adottati dal Fondo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.

Detti documenti sono reperibili e consultabili, nella versione di volta in volta vigente, sul sito istituzionale di For.Te.: www.fondoforte.it, nella sezione "Conosci For.Te.", alla voce "Statuto, Regolamenti, Modello 231 e Codice Etico" e l'Affidataria dichiara di averne preso visione, di conoscerli e di accettarli.

14.2 Le norme ed i principi del Codice Etico e del Modello 231 costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, riferimento imprescindibile per ogni tipo di rapporto con il Fondo e l'Affidataria si impegna alla loro puntuale osservanza.

14.3 Le Parti concordano che la violazione, anche parziale, delle disposizioni del Codice Etico e/o del Modello 231 costituirà grave inadempimento ed il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, fatto, comunque, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla predetta inosservanza.

Art. 15 – Subappalto e sub-contratto

[se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

15.1. Considerato che all'atto dell'Offerta l'Affidataria non ha inteso fare ricorso al subappalto, la stessa non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

15.2 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale. L'Affidataria si impegna a stipulare Contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili, coinvolgendo piccole e medie imprese, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 119, comma 2 del Codice.

15.3 L'Affidataria si impegna a depositare presso il Fondo, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il Contratto deve altresì prevedere obbligatoriamente: clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice applicabili; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 C.c. con il Subappaltatore; se del caso, iv) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

15.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Fondo procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della menzionata documentazione. Resta inteso che la predetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

15.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Fondo revocherà l'autorizzazione.

15.6. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.

15.7 Per le prestazioni affidate in subappalto: i) il Subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alle categoria prevalente; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Fondo, sentito il D.E.C., può provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15.8 L'Affidataria e il Subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Fondo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

15.9 L’Affidataria e il Subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Fondo da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

15.10 L’Affidataria è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrono le fattispecie di cui all’art. 119, comma 11, lett. a), b) e c) del Codice.

15.11 L’Affidataria si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

15.12 In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Fondo può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

15.13 [*in caso di sub-contratto*] Ai sensi dell’art. 119, comma 2 del Codice, l’Affidataria si obbliga a comunicare al Fondo, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

15.14 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 119 del Codice. Nel caso in cui l’Affidataria intenda ricorrere alle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del presente Contratto e devono essere consegnati al Fondo prima o contestualmente alla sottoscrizione dello stesso. Tali contratti devono includere clausole di revisione dei prezzi.

15.15 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice.

Art. 16 - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

16.1 Il presente Contratto, fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d, punto n. 2 del Codice, non può essere ceduto in tutto od in parte, direttamente od indirettamente, pena la nullità dell’atto di cessione, in ragione di quanto disposto dall’art. 119, comma 1 del Codice.

16.2 Ai sensi dell’art. 120, comma 12 del Codice per le cessioni di crediti da parte dell’Affidataria si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, e per l’opposizione alla Stazione Appaltante la disciplina dell’Allegato II.14 del Codice.

16.3 La violazione di siffatti divieti comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.

Art. 17 - Trasparenza

17.1. L’Affidataria espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro od altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

17.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Affidataria non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa dell'Affidataria, la quale sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore.

18.1 L'Affidataria assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

18.2 Qualora venga promossa nei confronti del Fondo un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su dispositivi o soluzioni tecniche adottate dall'Affidataria, questa si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fondo stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri consequenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

18.3 Nell'ipotesi di azione giudiziaria, per le violazioni di cui al comma precedente, avviata nei confronti del Fondo, questo ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Art. 19 - Garanzia definitiva

19.1 All'atto della sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidataria costituisce idonea garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 53 del Codice e per l'importo determinato, ai sensi del comma 4 del medesimo Articolo, in ragione del valore indicato nell'Offerta economica presentata (All. 4). La somma garantita è pari al [****] % ([****]) dell'importo contrattuale, ovvero ad € [****] ([****]/[****]).

19.2 La garanzia è rilasciata da primario istituto di credito o da banca autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi della legislazione vigente, o da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e contiene le clausole previste dall'art. 117 del Codice, in particolare:

- avere quale beneficiario il Fondo;
- essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare entro 15 (quindici) giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, a semplice richiesta scritta da parte del medesimo;
- esclusione pattizia del beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del Codice Civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, commi 2 e 3 del Codice Civile

19.3 La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l'importo della stessa non risultasse sufficiente.

19.4 Il Fondo ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del Servizio nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Affidataria e per provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'Affidataria medesima per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del Servizio affidato.

19.5 Nell'ipotesi di escusione totale e/o parziale della cauzione, l'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto, il Fondo effettuerà delle trattenute dai corrispettivi dovuti, ai sensi dell'Art. 10.4 del presente Contratto, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

19.6 La cauzione prestata dall'Affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto, sarà svincolata a seguito dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione del Servizio da parte del Fondo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

19.7 La garanzia costituisce allegato al presente Contratto (**All. 8**) e deve considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

20.1 L'Affidataria è sempre responsabile, sia verso il Fondo sia verso terzi, dell'esecuzione delle attività ed in generale dei Servizi e di tutti i danni causati al Fondo e/o a terzi nell'esecuzione degli stessi.

20.2 È, altresì, responsabile dell'operato e del comportamento del personale dipendente e non, nonché di quello dei Subappaltatori, di cui si intenderà avvalersi nell'esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali danni che potrebbero derivare dall'uso di mezzi e/o strumenti, sia verso il Fondo sia verso terzi.

20.3. *[Qualora l'Affidataria sia in possesso di polizza assicurativa riportare quanto di seguito indicato]*
L'Affidataria, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Affidataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne il Fondo, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Affidataria possa arrecare al Fondo, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto.

20.4 Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità dell'Affidataria anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

Art. 21 – Risoluzione del Contratto

21.1 È facoltà del Fondo dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 122 del Codice e dell'Art 1456 del Codice Civile, via PEC o mediante l'invio di una raccomandata A/R, con effetto a decorrere dalla ricezione della stessa da parte dell'Affidataria, nei seguenti casi:

- qualora per grave inadempienza, oppure per inosservanza degli obblighi di legge e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, venga compromessa l'esecuzione del servizio nel rispetto della legislazione vigente e della normativa di riferimento, fatto salvo quanto specificato all'Art. 10 in merito alla contestazione dell'inadempimento e delle connesse penali applicabili, alla valutazione delle controdeduzioni e possibili connesse conseguenze;
- nell'ipotesi di ingiustificata sospensione del Servizio e/o ingiustificato ritardo per negligenza dell'Affidataria, fatto salvo quanto specificato in merito all'Art. 10 in merito alla contestazione della sospensione/ritardo e delle connesse penali applicabili, alla valutazione delle controdeduzioni e possibili ulteriori conseguenze;
- ogni altra inadempienza, ivi non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del Servizio, fatto salvo quanto specificato all'Art. 10 in merito alla contestazione dell'inadempimento e delle connesse penali applicabili, alla valutazione delle controdeduzioni e possibili connesse conseguenze;
- modifica sostanziale del presente Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- qualora l'Affidataria si sia trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- qualora sia intervenuta la decadenza della qualificazione richiesta, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- [*in caso in cui l'Affidataria produca polizza assicurativa (rif. Art. 20)*] ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa";
- quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del Contratto;
- in tutte le altre ipotesi espressamente indicate nel Contratto e dal Codice;
- in caso di liquidazione del Fondo e/o dell'Affidataria, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- oltre alle ipotesi già contemplate, in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidataria in sede di selezione e di esecuzione contrattuale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

21.2 Resta, altresì, inteso tra le Parti che la risoluzione di diritto del Contratto, non preclude il diritto del Fondo di richiedere il risarcimento del danno subito.

Art. 22 - Recesso

22.1 Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il Fondo ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge. Troverà, altresì, applicazione l'art. 123 del Codice.

22.2 Il Fondo ha diritto di recesso dal Contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

22.3 Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Fondo. In caso di recesso, l'Affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 23 - Comunicazione tra le Parti

23.1 Tutte le comunicazioni, informazioni e notifiche tra le Parti saranno effettuate a mezzo e-mail o PEC.

Le suddette dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- **per il FONDO FOR.TE.**

- e-mail: direzione@fondoforte.it;
- PEC: direzione@pec.fondoforte.it;

- **per la**  

- e-mail: 
- PEC: 

Art. 24 - Legge applicabile, Foro competente, controversie – spese e clausole residuali

24.1 Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le Parti dichiarano di indicare, in via esclusiva, quale Foro competente quello di Roma.

24.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 ed ulteriori disposizioni vigenti in materia.

24.3 Sono a carico dell'Affidataria e dovranno essere integralmente rimborsate al Fondo, qualora dallo stesso anticipate, le spese per la stipulazione e la registrazione del Contratto nonché ogni relativo onere fiscale, nella misura fissata dalla legge.

24.4 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 25 - Responsabile del Procedimento

25.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nominato con Determinazione presidenziale (Prot. n. D25/[***] del [**]) è il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, altresì delegata alla firma del presente Contratto.

25.2 L'Ufficio del R.U.P. è sito in Roma, via Marco e Marcelliano n. 45 - 00147 Roma (RM), Tel. 06/468451, e-mail: direzione@fondoforte.it.

Elenco allegati:

- 1) Bando di gara (**All. 1**);
- 2) Disciplinare di Gara (**All. 2**);
- 3) Capitolato tecnico – Lotto 1 (**All. 3**);
- 4) Offerta tecnica (**All. 4**);
- 5) Offerta economica (**All. 5**);
- 6) Dichiarazione circa gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**All. 6**);
- 7) Certificazione [REDACTED] (**All. 7**);
- 8) Garanzia definitiva (**All. 8**).

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Fondo For.Te

Il RUP/Direttore del Fondo

Eleonora Pisicchio

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per l'Affidataria

[*****]

n.q. di [*****] [*****]

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)